



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 145 del 17/03/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA DIGA DI ABATE ALONIA SUL TORRENTE RENDINA/OLIVENTO. LAV 1706. CUP: C64G21000110007- SERVIZI DI COMMITTENZA ALLA STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA, AI SENSI DELL'ART.62, COMMI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA ED IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

PREMESSO CHE

- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- l'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e di lavori di importo superiore a 500.000 euro: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo presso una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- l'art. 1, lett. i), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 definisce la «Centrale di Committenza» come «una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza»;
- l'art. 1, lett. b), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 definisce «ente concedente» qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- l'art. 1, lett. q), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 definisce «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, le unioni e i consorzi comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che si intendono per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: N. 219 / 2026 2/5 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata»;
- l'articolo 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza»;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- l'Ufficio di "Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico per la Regione Basilicata non è soggetto all'obbligo di qualificazione attraverso il sistema previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, come regolamentato dall'ANAC;

DATO ATTO CHE

- a) con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.09.2025 l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del Piano Stralcio Attuativo del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI);
- b) che Il Consorzio di Bonifica della Basilicata è attuatore dell'intervento di che trattasi;
- c) per l'effettivo avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori è necessario essere in possesso della qualificazione avanzata o di terzo livello (L1);
- d) che il Consorzio di Bonifica della Basilicata, Ente sprovvisto di tale qualificazione, intende avvalersi dell'Ufficio di "Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico per la Regione Basilicata, quale stazione appaltante autorizzata;
- e) a tal fine è stato raggiunto apposita intesa tra il Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico e il Consorzio di Bonifica della Basilicata, come riportato nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di procedere alla regolamentazione dei rapporti tra questo Ente e l'Amministrazione individuata a svolgere le funzioni di stazione appaltante nella modalità e termini riportati nel suddetto schema di convenzione;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il quale dispone che "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea", nonché il comma 4 del medesimo articolo che riporta "Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";

VISTO l'art. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che recita: "Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3";

VISTO lo schema di convenzione, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e che trovasi allegato al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Basilicata n. 219 del 12 marzo 2026 di approvazione dello Schema di Convenzione tra il predetto Ente ed il Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico della Regione Basilicata, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e che trovasi allegato al presente atto;

CONSIDERATA la "straordinaria" natura giuridica ed organizzativa del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata;

RITENUTO dover procedere;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile della Convenzione individuato dal Commissario di Governo, l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO in servizio di Comando presso l'Ufficio di Staff del Soggetto Attuatore Delegato;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto tra il Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico per la Regione Basilicata e il Consorzio di Bonifica della Regione Basilicata recante CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DENOMINATA COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE BASILICATA - CONVENZIONE DELEGA FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE RELATIVA AI LAVORI RIPRISTINO DELLA DIGA DI ABATE ALONIA SUL TORRENTE OLIVENTO IN AGRO DI LAVELLO (PZ).
4. **DI DARE ATTO** che la Convenzione avrà durata quinquennale, ulteriormente rinnovabili su accordo tra le parti, con decorrenza dalla data della stipula;
5. **DI DARE ATTO** che in capo al responsabile della Convenzione qui nominato ed al sottoscritto non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale;
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al Dissesto Idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale nonché Commissario di Governo – Dott. Vito BARDI, al Presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Avv. Giuseppe Pio MUSACCHIO, con sede in Via Annunziatella, 64 – 75100 MATERA, al Responsabile della Convenzione ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario: www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 17 marzo 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.